

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2111 del 26/04/2023
Oggetto	Art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 ; Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 13/2015. Ditta: S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. S.N.C. - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Impianto ubicato in comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 2011/a. Iscrizione al numero 73 TER del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006. Comunicazione trasmessa dal SUAP del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO con protocollo n. 20754 del 27.12.2022. Revoca del Provvedimento n. 5329 del 16.10.2018
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2176 del 26/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei APRILE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 – Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 13/2015. Ditta: **S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. S.N.C.** - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Impianto ubicato in comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 2011/a. Iscrizione al numero 73 TER del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006. Comunicazione trasmessa dal SUAP del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO con protocollo n. 20754 del 27.12.2022. Revoca del Provvedimento n. 5329 del 16.10.2018.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, che prevedono:
 - l’adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti, che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
 - che la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- il D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m., che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, prevede le norme tecniche cui sono sottoposte le operazioni di recupero e stabilisce che il recupero di tali rifiuti non debba costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente;

- il Reg. UE n. 333/2011 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n. 715/2013 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il D.Lgs. n. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica, ora Ambiente e Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al comma 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;
- il D.Lgs. n. 101/2020, così come modificato con D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 34/2022, il quale all'art. 72 stabilisce che i soggetti che esercitano attività di raccolta/deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente e che all'allegato XIX, definisce le condizioni e le modalità di applicazione per effettuare la sorveglianza radiometrica;
- l'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che fa salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione di quest'ultima per il tramite del SUAP;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e

fusioni di comuni”;

- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'iscrizione al numero 73 bis del 16.10.2018 nel Registro delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata in capo alla ditta S.A.R.M. di Lorenzi Manuele & C. S.n.c., avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 2011/A, con Provvedimento n. 5329 del 16.10.2018 e finalizzata all'attività di recupero rifiuti, presso l'impianto sopra indicato;

VISTA la nota del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO prot. n. 20790 del 28.12.2022, con la quale è stata trasmessa la comunicazione di rinnovo fatta pervenire ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013, dalla ditta S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. S.N.C. (acquisita dal Comune con prot. n. 20754 del 27.12.2022), così come integrata il 09.03.2023;

CONSIDERATO che:

- l'attività di gestione rifiuti consiste nel recupero R13-R4 di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti prevalentemente da metalli ferrosi e non ferrosi e

in misura minore nella messa in riserva R13 di altri rifiuti, tra cui alluminio, rame, piombo, carta, gomma;

- relativamente ai rifiuti costituiti da RAEE, la ditta svolge operazioni di mera messa in riserva e le operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio di tali rifiuti vengono esercitate conformemente alla normativa di settore;
- dal trattamento dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 del DM 05/02/1998, relative a rifiuti in metallo ferrosi e non ferrosi, la ditta può ottenere la produzione di EoW, in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, per i rifiuti ivi disciplinati;
- l'impianto ha una superficie complessiva di circa 5.000 m², comprendente un piazzale di circa 3.900 m² con pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, un fabbricato in muratura e aree verdi;
- l'impianto è dotato di rilevatore di radioattività (mediante portale e strumento portatile), nonché di pesa;
- il conferimento, la messa in riserva e il trattamento dei rottami avvengono all'interno del deposito coperto oppure sul piazzale impermeabilizzato oppure all'interno di cassoni e container metallici, raggruppati in zone distinte per tipologia di rifiuto;
- l'impianto è dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia raccolte dal piazzale, costituito da una vasca di sedimentazione/disoleazione di circa 20,5 m³ e da una vasca di accumulo di circa 30 m³, che viene periodicamente svuotata da imprese autorizzate; le acque raccolte dai pluviali del fabbricato confluiscono ad un fosso di campagna, le stesse non sono soggette ad autorizzazione;
- l'attività, così come comunicata, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue;
- con la comunicazione di rinnovo, relativamente ai rifiuti 170403, 170404 e 70406, la società ha richiesto la mera attività di messa in riserva R13;
- la società ha dichiarato che i rifiuti gestiti non provengono da attività di autodemolizione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003;

VISTO che, con nota PG/2023/7292 del 16.01.2023, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 1/2023 - in forma semplificata e modalità asincrona - alla quale sono stati invitati il Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, il SUAP competente, l'AUSL Romagna e il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF.;

VISTO che in data 09.03.2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini della conclusione del procedimento, così come richiesto da ARPAE con nota prot. n. 36710 del 0103.2023, anche sulla base delle note del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO prot. n. 1050 del 23.01.2023 e del Servizio Territoriale di ARPAE, prot. n. 12560 del 24.01.2023;

DATO ATTO che con nota pervenuta il 28.12.2022, così come asseverato il 09.03.2023 l'interessato ha prodotto anche la valutazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995, di competenza comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 152/2006 - Parte Seconda - in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'attività in oggetto non è assoggettata a tale norma;

CONSIDERATO inoltre che l'attività, così come comunicata, non è assoggettata a rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico di reflui;

ACQUISITI agli atti:

- la nota favorevole del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, prot. n. 5929 del 17.04.2023, in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 e in materia di compatibilità edilizia;
- la nota PG/2023/60279 del 05.04.2023, con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE ha formulato la propria relazione tecnica favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- nota prot. n. 673 del 18.01.2023 con la quale il Comando provinciale dei VV.FF. ha riferito che in data 03.12.2020 è stata presentata SCIA ex art. 4 del DPR 151/2021 per l'attività 12.12.A dell'Allegato I del DPR 151/2011 e che, qualora siano previsti interventi che comportino variazioni ai fini antincendio, la ditta dovrà presentare nuova SCIA;
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 15/03/2022 alla società S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. SNC ed avente scadenza il 14.03.2023 e la nota prot. n.0017887 del 20.03.2023 con la quale Prefettura Rimini comunica che, su richiesta dell'interessato del 24.2.2023 volta al permanere nella suddetta lista, ha avviato la relativa istruttoria;

VISTO l'attestazione di avvenuto versamento del diritto annuale di iscrizione a Registro di cui al D.M. 350/1998, pari a € 258,23 e corrispondente alla classe 4;

RITENUTO che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, possa

darsi luogo all'aggiornamento dell'iscrizione a Registro richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento ed al contempo di provvedere alla revoca del Provvedimento n. 5329 del 16.10.2018, anche ai fini di semplificare le attività di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019, a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpaee, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022;
- la D.D.G. n. 129/2022 "Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpaee Emilia-Romagna";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta **S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. S.N.C.**, con sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 2011/a, distinta al catasto terreni del Comune di SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO di cui al foglio 4 particelle n. 1 e 1384, così come rappresentato nella cartografia di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento al

numero 73 TER del 26.04.2023

nel Registro delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici Rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
1.1	150101	10	20	R13
3.1	120101 120102 150104 160117 170405 191202 200140 120199	2.400	13.000	R13 – R4
3.2	120103 120104 120199 150104 170401 170402 170407 191203 200140	1.100	1.700	R13 – R4
	170403 170404 170406			R13
5.2	160117 160118 160122	60	60	R13
5.7	170411	20	25	R13
5.8	170411	30	50	R13
5.19	160214 160216	80	100	R13
10.2	160103	12	20	R13
	TOT	3.712	14.975	

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. che nello svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. l'altezza massima dei cumuli, non dovrà superare l'altezza di 4 m dalla base che li ospita;
 - b. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - c. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - d. i rifiuti speciali non pericolosi messi in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
 - e. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - f. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - g. di dare atto che i rifiuti costituiti da rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio) disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario; ivi compreso l'accertamento, da parte di un organismo accreditato, che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni dell'art. 6 c. 5 del Regolamento medesimo;
 - h. di dare atto che i rifiuti costituiti da rottami di rame disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario, ivi compreso l'accertamento, da parte di un organismo accreditato, che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni dell'art. 5 c. 5 del Regolamento medesimo;
 - i. per ogni partita di rottami di rame e/o rottami metallici prodotta è stilata la **dichiarazione di conformità** che deve essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al detentore successivo della partita stessa;

- j. la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente deve essere resa in base al modello di cui all'allegato II del Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE e/o all'allegato III del Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE;
- k. il gestore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
- l. ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW deve essere mantenuto attivo ed operante il sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE e agli articoli 3 e 4 del Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE;
- m. il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto i.;
- n. è vietata la gestione delle categorie di rifiuti disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, salvo l'adeguamento da parte della ditta, alle disposizioni introdotte dallo stesso D.Lgs., previa comunicazione di modifica;
- o. ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII; durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V;
- p. In concomitanza della data di presentazione del MUD la ditta dovrà presentare relazione contenente i quantitativi annui di EoW certificato ai sensi dei regolamenti del consiglio UE 333/2012 e UE 715/2013 nonché report delle attività di "sorveglianza radiometrica" che dovrà includere i seguenti elementi:
- le "carte di controllo" redatte bimestralmente, relative alla verifica del buon funzionamento del portale;
 - le relazioni annuali dell'EdR, relative alla costruzione e all'aggiornamento periodico degli intervalli di accettabilità;
 - il rapporto di manutenzione periodica preventiva effettuata nell'anno di riferimento ed eventuali rapporti di manutenzione straordinaria;
 - eventuali periodi di non funzionamento del portale, indicando le relative cause;
 - le "carte di controllo" relative anche alla verifica del buon funzionamento della strumentazione portatile;
 - le relazioni annuali dell'EdR, relative alla costruzione e all'aggiornamento

- periodico degli intervalli di accettabilità della strumentazione portatile;
- i rapporti di manutenzione della strumentazione portatile, se effettuati nell'anno di riferimento;
 - i certificati di taratura della strumentazione portatile, se effettuata nell'anno di riferimento;
 - un documento contenente gli eventi di allarme confermati e non confermati:
 - a) una colonna che specifica se trattasi di carico entrante o uscente dall'installazione;
 - b) una colonna che descriva sinteticamente la tipologia di materiale che non sia esclusivamente il codice CER;
 - c) una colonna riportante le anomalie radiometriche segnalate dal portale, indicando gli eventi verificati come "allarme confermato", o come "falso allarme", con relativi esiti e adempimenti conseguenti;
 - se effettuati: rapporti di prova e conseguenti valutazioni da parte dell'EdR in merito alla valutazione di accettazione del carico, esenzione dalla notifica di pratica, per i materiali in entrata, e di valutazione dell'allontanabilità, per i rifiuti in uscita (valutazioni di allontanabilità da parte del EdR, anche ai sensi del D.lgs 101/2020, capo II, art.22 per carichi entranti e dell'art. 23 per carichi uscenti contenenti radionuclidi di origine naturale.).
- q. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;

4. di rammentare alla ditta:

- a. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. che l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 ss.mm.ii.;
- c. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.Lgs. n. 152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti

- non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
- d. i seguenti adempimenti concernenti la sorveglianza radiometrica:
- conservare, per ciascuna anomalia radiometrica, tutta la documentazione, cartacea e digitale, compresi i dati radiometrici, relativa all'intera gestione dell'evento, viene archiviata, conservata e custodita c/o la sede dell'installazione, anche a disposizione degli organi di controllo, con esplicito riferimento al n. di protocollo della prima comunicazione/segnalazione agli Organi di controllo;
 - tenere aggiornato e sottoscritto un Registro, (anche in formato Tabella), riportante almeno: la data dell'anomalia, il n. prot. della comunicazione/segnalazione, la tipologia/natura/entità del carico (NORM, ARTIFICIALI, SORGENTE, il produttore dei rifiuti, il codice EER e lo stato dell'evento (interventi, bonifica, smaltimento, chiusura);
 - conservare i rapporti di manutenzione, di controllo di efficienze e le carte di controllo di buon funzionamento;
 - conservare i rapporti di prova delle analisi radiometriche effettuate;
 - produrre, su richiesta degli enti di controllo, report giornalieri della segnalazioni dei portali, con possibilità di selezionare le diverse opzioni, in particolare se allarme. La ditta dovrà quindi assicurarsi che il sistema di gestione sia in grado di conservare tali informazioni e che consenta agevole accesso e generazione di rapporti in formato editabile;
- e. di rammentare che la comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n.152/2006, deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo;
5. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, il Provvedimento n. 5329 del 16.10.2018;
6. che il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in forma digitale a: SUAP del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, richiedente e AUSL;
7. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;
8. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

10. di individuare nel Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
11. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.